



Roma, 3 maggio 2005

*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

*Direzione Generale*

*Dir. Centr. Conc.ni Amm.ve Div. SeC*

*Prot. N. 2005/ 23292 /COA/SEC*

OGGETTO:Decreto interdirettoriale 25 ottobre 2004 recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli. Modifiche normative e relativa decorrenza.

Con decreto interdirigenziale 25 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 299 del 22 dicembre 2004, è stata dettata la disciplina tecnica delle scommesse sulle corse dei cavalli ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 3 giugno 2004.

L'art. 40 del predetto decreto di attuazione prevede l'introduzione graduale delle nuove tipologie di scommesse e delle diverse modalità applicative di quelle esistenti in funzione delle esigenze del mercato e dei necessari adempimenti di carattere informatico.

Con circolare del 10 febbraio 2005 n.2005/5973/COA/SEC sono state illustrate le caratteristiche della scommessa multipla con riferimento alle quote del totalizzatore.

Si indicano, di seguito, le più importanti novità normative introdotte dal citato decreto interdirettoriale che entreranno in vigore dal 20 giugno p.v.

**Art. 2** – Il comma 2 prevede che la dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE debba contenere, per ogni singola corsa, anche la tipologia delle scommesse accettabili.

Il comma 6 elenca i casi che comportano il rimborso delle scommesse. In particolare va posta attenzione al punto che prende in esame le variazioni delle distanze o pesi in cui è prevista la tolleranza indicata dai regolamenti tecnici delle nazioni in cui si svolge la corsa.

**Art. 3** – Il comma 2 definisce il momento in cui il cavallo è da considerare regolarmente partito: il cavallo si considera regolarmente partito solo nel caso in cui lo starter, sia nelle corse al galoppo sia nelle corse al trotto, convalidi la partenza. Pertanto nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga interrotta la corsa dalla giuria o dai commissari durante il suo svolgimento e immediatamente

ripetuta, il cavallo o i cavalli che non si ripresenteranno alla partenza saranno considerati, ai fini delle scommesse, come regolarmente partiti. Nel caso in cui lo starter non convalidi la partenza e disponga la ripetizione delle fasi preliminari alla partenza stessa, gli eventuali cavalli che non si ripresenteranno saranno considerati non partenti con conseguente rimborso delle scommesse su di essi accettate.

**Art. 7** – Il comma 1 stabilisce che i cavalli sono considerati in rapporto di scuderia solo se il rapporto di scuderia viene considerato dai regolamenti tecnici delle nazioni presso le quali l'evento ippico si svolge.

**Art. 11** – Il comma 8 stabilisce che affinché possa essere effettuata una scommessa plurima il numero dei cavalli considerati partenti ai sensi dell'art. 4 deve essere almeno pari al doppio dei cavalli previsti dal tipo di plurima. Nel caso della trio, pertanto, i cavalli partenti debbono essere almeno sei.

**Art. 14** – Il comma 2 dà facoltà all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su proposta dell'UNIRE, di disporre la non accettazione di scommesse su un cavallo che si presenti nettamente superiore agli altri partecipanti (no-betting, come ad esempio il caso di Varenne quando partecipava alle gare).

Il comma 3 precisa che la disposizione del no-betting deve ovviamente essere resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle scommesse.

**Art. 15** – Disciplina i casi in cui sono previsti cavalli di riserva in una corsa. In tal caso il cavallo ritirato viene rimborsato ed il cavallo di riserva subentrato è dichiarato no-betting. Tale norma consente quindi l'apertura dell'accettazione delle scommesse contestualmente alle altre corse.

**Art. 17** – Il comma 3 disciplina il riporto di scommesse effettuate su corse estere. In particolare dispone che il riporto possa essere conglobato con quello relativo al primo analogo evento su un ippodromo estero della stessa specialità anche diverso da quello in cui il riporto è stato generato.

**Art. 18** – Il comma 2 prevede che nel caso non vi siano vincitori nell'ultima corsa della giornata e la giornata successiva non sia programmata entro trenta giorni si procederà al rimborso della tipologia di scommessa senza vincitori.

Il comma 4 stabilisce che le scommesse vengono rimborsate solo nel caso in cui una corsa, interrotta durante il suo svolgimento, venga disputata come ultima della giornata o venga annullata. Nel caso in cui una corsa, sia di trotto che di galoppo, dopo la convalida da parte dello starter, venga fermata ed immediatamente ripetuta tutte le scommesse effettuate restano valide anche per gli eventuali cavalli che non si ripresentino alla partenza.

**Art. 19** – Stabilisce che sulle corse rinviate a dopo l’ultima della giornata sia riaperta l’accettazione delle scommesse sulla base del numero dei cavalli previsti nella nuova dichiarazione dei partenti.

**Art. 31** - Il comma 3 stabilisce che nessuna scommessa è rimborsata anche se uno o più cavalli non dovessero ripresentarsi alla ripetizione della corsa nel caso la stessa sia stata interrotta durante il suo svolgimento e immediatamente ripetuta.

**Si elencano di seguito le disposizioni normative che non hanno costituito oggetto di innovazione rispetto alla precedente disciplina.**

**Art. 1** – Il comma 1 stabilisce che possono essere effettuate scommesse al totalizzatore ed a quota fissa.

Il comma 2 elenca le tipologie di scommesse effettuabili. Tra queste non costituiscono oggetto di innovazioni : la singola per il vincente ed il piazzato, la plurima per l’accoppiata e la trio.

**Art. 2** – Il comma 1 elenca gli elementi facenti parte della dichiarazione dei partenti.

Il comma 3 stabilisce che le eventuali modifiche al programma ufficiale devono essere comunicate all’UNIRE dalle Società di corse per la successiva diffusione a tutti gli interessati.

Il comma 5 dispone che presso ogni punto di accettazione debba essere previsto un apposito albo per l’affissione dei comunicati riguardanti la programmazione delle corse, variazioni comprese.

**Art. 3** – Il comma 1 stabilisce il rimborso delle scommesse per i cavalli non regolarmente partiti.

**Art.4** –Stabilisce che l’inizio dell’accettazione delle scommesse debba avvenire dopo il comunicato relativo ai cavalli rimasti partenti dopo le ore nove e trenta del giorno di svolgimento della riunione e per le riunioni antimeridiane almeno due ore prima della prima corsa in programma.

**Art. 5** - Il comma 1 pone il divieto di annullamento di scommesse già effettuate prevedendo il termine di due minuti dall’orario di emissione riportato sulla ricevuta di scommessa, per l’annullamento della stessa solo nel caso in cui vi sia difformità tra la richiesta effettuata dallo scommettitore e quanto riportato sulla ricevuta.

Il comma 2 precisa che la sostituzione del fantino o del cavaliere nelle corse al galoppo o del guidatore nelle corse al trotto e le eventuali variazioni contemplate dai regolamenti tecnici non costituiscono invalidazione di una scommessa già effettuata.

**Art. 6** – Fissa il termine per l’accettazione e per gli eventuali annullamenti delle scommesse.

**Art. 7**– Il comma 2 stabilisce che anche in caso di rapporto di scuderia le ricevute di scommessa debbono essere rilasciate dietro indicazione del cavallo su cui effettivamente si vuole scommettere.

**Art. 8** – Il comma 1 fissa il termine per il pagamento delle vincite nella giornata di effettuazione della corsa e stabilisce il termine di decadenza delle vincite non riscosse.

**Art. 9** – Il comma 1 stabilisce che i commissari e le giurie non possono derimere contestazioni o reclami sulle scommesse.

Il comma 2 prevede l’accettazione incondizionata del regolamento da parte di chi effettua scommesse.

**Art. 10** – Il comma 1 definisce la scommessa singola.

Il comma 2 definisce l’oggetto della scommessa singola sul vincente e la sua effettuabilità.

Il comma 3 precisa l’effetto del rapporto di scuderia ai fini del vincente.

Il comma 4 definisce l’oggetto della scommessa singola sul piazzato.

Il comma 5 definisce l’oggetto della scommessa singola sul piazzato presso gli allibratori.

Il comma 6 stabilisce che i rapporti di scuderia non hanno rilevanza per la scommessa singola sul piazzato.

**Art. 11** – Il comma 1 definisce l’oggetto della scommessa plurima.

Il comma 2 stabilisce l’oggetto della scommessa plurima accoppiata vincente in ordine.

Il comma 7 rimanda ad un apposita normativa per quanto concerne la scommessa Tris e quelle alla stessa assimilabili.

Il comma 9 stabilisce il rimborso di una scommessa plurima qualora il numero dei partenti effettivi sia uguale o inferiore al numero dei cavalli previsti dal tipo di plurima più uno.

**Art. 13** – Elenca le scommesse effettuabili al totalizzatore. Le scommesse attualmente effettuabili sono:

- singola sul vincente;
- singola sul piazzato;
- plurima accoppiata vincente in ordine (fino a 5 cavalli);
- plurima accoppiata vincente non in ordine (oltre 5 cavalli);
- plurima trio;
- plurima inserita in uno specifico calendario nazionale (tris).

**Art. 14** - Il comma 1 disciplina il no-betting in caso di numero elevato di partenti che non consenta l’accettazione delle scommesse.

Il comma 4 dispone che i cavalli oggetto della disposizione di cui sopra sono considerati come non dichiarati partenti ai fini delle scommesse al totalizzatore e la relativa conseguenza sull’ordine di arrivo ai fini delle scommesse.

Il comma 5 dà facoltà al totalizzatore nazionale di non accettare scommesse che turbino il regolare andamento del gioco.

**Art. 16** – Il comma 1 stabilisce la modalità per il calcolo delle quote al totalizzatore.

Il comma 2 stabilisce che le somme derivanti dai troncamenti delle operazioni relative al calcolo delle quote sono a favore dell’UNIRE.

Il comma 3 stabilisce che l’importo dell’unità di scommessa ed il minimo scommettibile sono stabiliti con provvedimento dei Ministeri di riferimento.

Il comma 4 stabilisce che la quota derivante dalla totalizzazione non possa essere inferiore ad 1.

Il comma 5 stabilisce che ogni scommessa fa quota a sè stante.

**Art. 17** – Il comma 1 dispone le modalità del riporto del montepremi nel caso in cui non vi siano vincitori in una tipologia di scommessa.

Il comma 2 stabilisce che, nel caso in cui non sia possibile effettuare il riporto sull'ultimo analogo evento della giornata, il disponibile a vincite non distribuito viene conglobato con quello del primo analogo evento della giornata successiva.

**Art. 18** – Il comma 1 disciplina il rimborso delle scommesse nel caso in cui una corsa venga soppressa o non convalidata ovvero non venga effettuata.

Il comma 3 prevede per le scommesse plurime (oggi trio) che, nel caso di mancanza di vincitori nell'ultima giornata di corse e con un'interruzione, per la successiva riunione, di un intervallo superiore a 30 giorni, siano considerate vincenti le scommesse che indicano in qualsiasi posizione dell'ordine di arrivo i tre cavalli pronosticati.

**Art. 20** – I primi due commi stabiliscono le modalità di calcolo per determinare la quota sul vincente anche nel caso in cui al primo posto si classifichi un cavallo in rapporto di scuderia con uno o più cavalli.

I commi 3 e 4 stabiliscono la modalità di calcolo per determinare la quota sul vincente in caso di parità tra due o più cavalli.

Il comma 5 regola, per la scommessa vincente, il caso in cui si verifichi il ritiro di un cavallo in rapporto di scuderia con altri cavalli.

**Art. 21** - Il comma 1 stabilisce le modalità di calcolo per determinare le quote dei piazzati.

Il comma 2 stabilisce che il numero dei cavalli da considerare piazzati agli effetti delle scommesse, in una corsa, non varia qualora si dovesse verificare un ritiro dopo l'apertura dell'accettazione delle scommesse (due piazzati fino a 7 cavalli e tre piazzati da 8 cavalli ed oltre rimasti partenti ai sensi dell'art.4).

Stabilisce inoltre il rimborso della scommessa nel caso in cui si riduca il campo dei partenti. Se in una corsa con sette partenti (due piazzati) il campo dei partenti per effetto di ritiri si riduca a tre cavalli regolarmente partiti, le scommesse sui piazzati debbono essere rimborsate. Analogamente si procede al rimborso nel caso in cui in una corsa di otto cavalli o più, il campo dei partenti si riduca a meno di sei.

Il comma 3 stabilisce come si determinano le quote nel caso in cui non vi sia nessuna scommessa su un cavallo classificato piazzato.

Il comma 4 stabilisce come si determinano le quote dei piazzati nel caso in cui nell'ordine di arrivo figurino un solo cavallo.

Il comma 5 stabilisce come si determinano le quote dei piazzati nel caso in cui in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse, figurino soltanto due cavalli nell'ordine di arrivo.

**Art.22** - Il comma 3 stabilisce il criterio per determinare le combinazioni vincenti in caso di arrivo in parità di due o più cavalli al primo posto in una scommessa plurima in ordine (oggi trio).

Il comma 4 stabilisce il criterio per determinare le combinazioni vincenti in caso di arrivo in parità per il secondo posto.

Il comma 5 stabilisce che in analogia si proceda per il terzo posto.

I commi 6 e 7 prevedono i casi in cui, nella scommessa plurima, per effetto dell'arrivo in parità, la copertura di posti dell'ordine di arrivo sia superiore a quelli previsti dal tipo di plurima.

I commi 9 e 10 stabiliscono le modalità del calcolo delle quote di una scommessa plurima, in caso di arrivo in parità, specificando che nel caso in cui vi siano cavalli in rapporto di scuderia coinvolti nell'arrivo in parità, le combinazioni generate per effetto del rapporto, debbono essere sommate a quelle generate per effetto della parità.

**Art. 25** - Il comma 1 indica le tipologie di scommesse a quota fissa effettuabili. E' specificato in particolare nel comma 2 il numero delle quote di vincita per i piazzati in relazione al numero dei cavalli partenti al momento dell'apertura dell'accettazione delle scommesse.

I commi 3 e 4 regolamentano i casi di no-betting e cioè le ipotesi in cui i cavalli non si considerano partenti agli effetti delle scommesse, precisando che non sono considerati partenti anche i cavalli in rapporto di scuderia con quelli dichiarati no-betting.

Il comma 5 stabilisce la modalità di rappresentazione delle quote.

Il comma 6 determina le modalità di calcolo delle quote di pagamento per una scommessa multipla a quota fissa.

**Art. 26** – Stabilisce che l'accettazione delle scommesse può avvenire solo in presenza dell'esposizione delle quote al pubblico.

**Art. 27** – Chiarisce le modalità di calcolo della somma da corrispondere allo scommettitore in caso di vincita, rimandando, per i casi particolari, ad articoli successivi.

**Art. 29** – Il comma 2 stabilisce che le scommesse a quota fissa siano pagate alla quota pattuita nel caso in cui non vi sia la quota del totalizzatore.

Il comma 4 stabilisce che le norme contenute nell'articolo si applicano anche nel caso che la riduzione dei partenti si verifichi in seguito al ritiro di un cavallo in rapporto di scuderia con uno o più cavalli partecipanti alla corsa.

**Art. 30** - Prevede il trattamento di una scommessa nel caso di corse soppresse o non convalidate.

**Art. 31** – I commi 1 e 2 prevedono il trattamento di una scommessa a quota fissa nel caso di corse annullate o rinviate.

**Art. 32** - Stabilisce le modalità di pagamento di una scommessa sul vincente nel caso di arrivo in parità di due o più cavalli.

**Art. 33** – Il comma 1 stabilisce che nel caso di un arrivo in parità per il primo posto, in una corsa con due piazzati agli effetti delle scommesse, sono considerate vincenti le scommesse sul piazzato effettuate su tali cavalli.

E' appena il caso di rilevare che le modifiche introdotte dal decreto interdirigenziale in esame non riguardano la scommessa Tris per la quale continua ad applicarsi la normativa vigente, come peraltro precisato dall'art.11 comma 7 del citato decreto né implicano variazioni alle disposizioni del disciplinare che regola i rapporti con gli allibratori operanti presso gli ippodromi.

Le disposizioni del decreto interdirettoriale non citate nel testo della presente diventeranno operative, ai sensi dell'art. 40 del medesimo decreto, a seguito dell'emanazione da parte della scrivente di apposite istruzioni.

Per comodità di lettura nell'allegato prospetto si illustrano analiticamente le diverse vigenze temporali delle norme contenute nel più volte citato decreto interdirigenziale.

Le associazioni e le società in indirizzo sono pregate di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE  
Giorgio TINO